

## CONTRATTO DI SERVIZIO

**Automobile Club Pistoia** (C.F./P.I. 00108840471), con sede in Pistoia Via Ricciardetto, 2 (di seguito denominata come **ACP o affidante**), in persona del Direttore Giorgio Bartolini che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 ottobre 2025 recante l'approvazione dello schema del presente contratto

**E**

**Aci Pistoia Servizi S.r.l.** (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Pistoia Via Ricciardetto 2, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Pistoia con numero REA: PT – 145617 – C.F./P.I. 01387550476, in persona del Presidente del C.D.A. Dott. Antonio Breschi, dotato di ampi poteri per la sottoscrizione del presente atto

\*\*\*

**VISTO** il contratto di servizio sottoscritto tra ACP e la Società in data 25 febbraio 2020, con scadenza il 31 dicembre 2025;

**CONSIDERATA** la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio tra ACP e la Società per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

**CONSIDERATO** che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 36 del 2023 e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello che

effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti in prevalenza a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

**VISTO** l'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*";

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato, nella Relazione al Codice, nel commentare l'articolo 7 del D.lgs 36 del 2023, ha precisato quanto segue: "*In coerenza con il principio della fiducia di cui all'art. 2, si è però semplificata la motivazione attraverso la previsione secondo cui, in caso di prestazioni strumentali, l'affidamento in house si intende sufficientemente motivato*

qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici. **In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento del mercato"** e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta. Nell'ottica del superamento dell'atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell'in house, si spiega anche la scelta di non riproporre il particolare procedimento di iscrizione nel registro ANAC, previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016";

**CONSIDERATO** che la suddetta Relazione, sempre con espresso riferimento alla motivazione del provvedimento di affidamento, stabilisce che: "Più nel dettaglio, sono previsti due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell'oggetto del contratto: **i) per i servizi all'utenza è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego (in un'ottica non solo di minore spesa ma di spesa efficiente) delle risorse.** Si tratta di obiettivi che devono comunque essere perseguiti qualunque sia la forma di gestione prescelta (art. 2 direttiva 2014/23). Analogo modello è previsto anche tra i criteri di delega della legge sulla concorrenza 5 agosto 2022 n. 118 (art. 8, comma 2, lett g) ); **ii) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto, sul modello dell'art. 10 d.l. 31 maggio 2021 n. 77 relativo alle convenzioni aventi ad oggetto il supporto tecnico operativo delle società in house.** Ai fini

*della legittimità dell'affidamento in house occorrerà, quindi, una motivazione incentrata prevalentemente su ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 77 del 2021, si è fatto riferimento agli standard della società Consip S.p.a. Si ricorda, a tal proposito, che Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera – secondo gli indirizzi strategici definiti dall'azionista – al servizio esclusivo della pubblica amministrazione, intervenendo con strumenti e metodologie per la digitalizzazione degli acquisti pubblici. Essa trova il suo fondamento normativo, anche nella funzione di benchmark svolta dalle convenzioni quadro dalla stessa stipulate, nell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Accanto agli standard Consip sono indicati altri parametri a cui è possibile fare riferimento tenuto conto della tipologia di prestazione e, in mancanza, agli standard di mercato: si tratta di parametri accomunati dalla predeterminazione e dell'oggettività";*

**CONSIDERATO** che ACP ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, che viene dunque allegata al presente contratto (**doc. a**) tenuto conto che la Società può svolgere sia servizi nei confronti dell'utenza, sia servizi strumentali nei confronti dell'Amministrazione;

**ACCERTATO** dunque che ad oggi tutte le suddette condizioni di legge ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* alla Società dei servizi appresso elencati;

**RILEVATA** l'esigenza che la Società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ACP ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei

vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

**CONSIDERATO** che l'attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

**RILEVATO** che la Società non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

**ART. 1 - CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO**

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte di ACP.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito Disciplinare Operativo di durata annuale (**doc. b**), di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra Presidente di ACP e l'Affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACP.

Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del Disciplinare Operativo con esso confliggenti.

## **ART. 2 - DURATA**

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di **sei (6) anni** a decorrere dal **01 gennaio 2026** e fino al **31 dicembre 2031**.

L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi.

Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

## **ART. 3 - KNOW HOW**

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante si impegna a fornire all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

## **ART. 4 - MARCHIO**

L'ACP concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio

ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Pistoia, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACP.

#### **ART. 5 - LOCALI**

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Pistoia in Via Ricciardetto 2, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Sono a carico dell'affidataria, in quota proporzionale all'effettivo spazio occupato (vedi planimetria **doc. c**) le spese generali di esercizio relative a tali locali quali l'illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento, le spese telefoniche, il servizio di pulizia ecc.

A fronte di quanto sopra descritto, l'affidataria corrisponderà all'affidante un compenso, determinato in modo forfetario, nell'attuale assetto in **€ 2.400,00 oltre iva annui**, da corrispondere in rate mensili anticipate di **€ 200,00**.

#### **ART. 6 - DOTAZIONE INFORMATICA**

L'ACP è tenuto a fornire, direttamente, tramite ACI Informatica S.p.A., e/o altri fornitori, alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

- a) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACP

e verso Internet.

L'assistenza *hardware e software* rimane a carico della Società limitatamente a tutti i servizi ed attività non espressamente disciplinati dal presente contratto.

L'ACP inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, o tramite ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

#### **ART. 7 - AGGIORNAMENTO E SUPPORTO PROFESSIONALE**

L'ACP è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- A. assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- B. pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACP.

#### **ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI ED AUTORIZZAZIONI**

##### **AMMINISTRATIVE**

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n. 264 e s.m.i.

Inoltre la Società dichiara di possedere al proprio interno risorse in possesso della abilitazione al servizio di "Responsabile di Prevenzione e Protezione - RSPP" di cui a D. Lgs 195/03 e D. Lgs 81/2008.

#### **ART. 9 - ELENCO ATTIVITÀ**

La Società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) erogazione di servizi strumentali all'ACP per la consulenza ed assistenza

- di pratiche inerenti alla circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti;
- b) erogazione di servizi strumentali all'ACP per l'esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Toscana;
  - c) acquisizione soci c/o sportello di sede nonché attività di assistenza alla promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACP e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACP;
  - d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACP;
  - e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
  - f) gestione rete di vendita (Delegazioni, ed eventi in genere, attività editoriale, anche web presidio settore mobilità, educazione stradale e sicurezza etc.);
  - g) manutenzione immobili/impianti (Global Service);
  - h) attività e adempimenti relativi alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per conto e in favore dell'ACP, così come indicato nell'allegato al presente contratto (**doc. d**);
  - i) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art. 4 (presidio settore informatico).

Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere.

## **ART. 10 - STANDARD OPERATIVI E VERIFICHE DA PARTE DI ACP**

La Società si impegna a concordare con ACP gli orari di apertura al pubblico dei locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla attività di acquisizione soci allo sportello di Sede.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACP ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACP in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ACP avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA –

MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITÀ**

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACP al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACP.

#### **ART. 12 - DOCUMENTI PREVISIONALI**

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, la Società predisporre un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACP congiuntamente all'approvazione del Budget di Ente per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di

liquidità;

- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Periodicamente, laddove richiesto, l'affidataria potrà sottoporre alla Direzione dell'ACP un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza Automobilistica". La Società inoltre mette a disposizione della Direzione un report che evidenzia l'andamento dell'attività secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

### **ART. 13 - CONTROLLO ANALOGO E ANALISI PERIODICA DELLE ATTIVITÀ**

ACP, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACP, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACP, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Pistoia.

L'organo di amministrazione della Società deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta per ciascuna delle seguenti operazioni, salve comunque le competenze dell'Assemblea previste dallo Statuto della Società:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 300.000,00;
- 3) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;

- 4) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;

Il controllo analogo da parte di ACP sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACP ha sempre accesso;

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACP inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACP alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Società nell'ambito dello svolgimento delle attività indicate nel presente contratto agisce quale distinto Titolare del trattamento dei dati personali.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prevede, all'art. 26, che allorché due o più Titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono Contitolari del

trattamento.

I Contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno:

- le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal G.D.P.R. e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato;
- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R.

ACP e la Società, determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, hanno dunque elaborato un accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, allegato al presente contratto (**doc. d**).

Per i soli trattamenti relativi agli adempimenti afferenti alla normativa privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ACP designa ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 la Società a svolgere per suo conto e in suo favore tutti gli adempimenti in materia, così come indicato nell’allegato al presente contratto (**doc. e**).

Ognuna delle parti precisa che l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell’altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

#### **ART. 16 - SPESE**

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Pistoia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pistoia, 23/12/2025

**AUTOMOBILE CLUB PISTOIA**

**ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L.**

**Il Direttore**

**Il Presidente del C.D.A.**

**Giorgio Bartolini**

**Dott. Antonio Breschi**

\*\*\*

Allegati:

- a) valutazione di congruità;
- b) disciplinare operativo;
- c) planimetria;
- d) accordo di contitolarità per il trattamento dei dati;
- e) nomina di Aci Pistoia Servizi S.r.l. quale designato in ambito privacy.